

## **CHIARIMENTI SULLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AGLI ALBI DEI PEDAGOGISTI E DEGLI EDUCATORI SOCIO PEDAGOGICI**

Il Commissario alla formazione degli Albi,

considerato l'elevato numero di richieste di vario genere pervenute alla Segreteria della Presidenza del Tribunale in ordine alla presentazione delle domande di iscrizione agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, **invita gli istanti ad astenersi dal contattare la Segreteria del Tribunale per richieste di consulenza in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione all'albo.**

Inoltre, fornisce i seguenti chiarimenti sulle modalità preferenziali di presentazione delle domande indicate nel provvedimento del 28/6/2024, pubblicato sul sito del Tribunale di Trieste il 29/6/2024.

### **1- RISPOSTE AUTOMATICHE DELLE EMAIL DEDICATE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:**

- la risposta automatica è attiva sulle caselle email che sono state istituite per agevolare la presentazione delle domande, ma verosimilmente non fornisce alcuna risposta a coloro che hanno inviato la richiesta di iscrizione da un indirizzo di p.e.c.;
- la risposta automatica inviata dall'email dedicata alla presentazione delle domande potrebbe finire nella cartella della posta indesiderata/spam dell'istante, per cui si sollecita un attento esame anche della predetta cartella;
- in ogni caso non c'è modo per il Commissario per verificare il corretto funzionamento delle risposte automatiche;
- il mancato ricevimento della risposta automatica non determina di per sé l'esclusione dall'istante dall'elenco.

## 2- PRESENTAZIONE DI DUE DOMANDE DI ISCRIZIONE – CORREZIONE DI ERRORI

Considerato che i requisiti per l'iscrizione all'albo si attestano con una dichiarazione sostitutiva la cui mendacità è sanzionata penalmente (art. 76 d.P.R. n. 445/2000), si raccomanda la **massima attenzione nella compilazione delle domande prima di procedere all'invio**. Ciò premesso, per il caso di presentazione di una domanda con delle autodichiarazioni false, l'istante che ha commesso l'errore potrà presentare una seconda domanda dichiarando espressamente di revocare la domanda precedente, specificando la data di presentazione della prima domanda. In tal caso verrà presa in considerazione solo la seconda domanda che dovrà rispettare tutti i requisiti di legge e dovrà essere munita di un'ulteriore marca da bollo debitamente annullata.

Trieste, 10/7/2024

il Commissario

dott. Edoardo Sirza

